



COMUNICATO UFFICIALE N. 426
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 396/AA al n. 410/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 16 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BAGAT, Gianfranco BOCCIA, Marco STRADI e Luca ESPOSITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BAGAT, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Luca Esposito prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Polisportiva San Marco, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sseljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sseljan del 27.11.2022; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco Stradi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società ASD Polisportiva San Marco in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito dell'1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 e N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

GIANFRANCO BOCCIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Primorje - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022 e Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale,

sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MARCO STRADI, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale di Trieste, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito dell'1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 ed N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

LUCA ESPOSITO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sseljan, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Sistiana Sseljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sseljan del 27.11.2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Andrea BAGAT, Gianfranco BOCCIA, Marco STRADI e Luca ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica di 5 (cinque) gare in competizioni ufficiali riconosciute dalla FIGC per il Sig. Luca ESPOSITO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Andrea BAGAT, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di

inibizione per il Sig. Gianfranco BOCCIA, di 3 (mesi) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco STRADI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 397/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio MARSELLI e Mauro MASSA, e della società A.S.D. FORTITUDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO MARSELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo in violazione dell'art.4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei seguenti calciatori, nonché per aver consentito e comunque non impedito, che i seguenti calciatori partecipassero nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo alle seguenti gare della categoria Primi Calci: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo-A Atletico Peticata del 1.11.2022, Carrarese - Fortitudo del 6.11.2022, Atletico Peticata- Fortitudo del 20.11.2022, Carrarese - Fortitudo del 27.11.2022, nonché ai seguenti incontri valevoli per il campionato Pulcini 2012: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori di seguito indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa e precisamente: calciatore sig. Madbouhi Mohamedmostapha: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo - Atletico Peticata del 1.11.2022, Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022, Atletico Peticata- Fortitudo del 20.11.2022, Carrarese-Fortitudo del 27.11.2022, valevoli per il campionato Primi Calci; nonché Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Bouchrit Younes, Nicolas Popoia e Nicolò Pucci: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022 valevole per il campionato Primi Calci; calciatori sig.ri Xu Xinle e Xu Xinpengi: Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatore sig. Cella Talbi Karim: Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il

campionato Pulcini 2012; calciatore sig. Pom William: Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, tutti valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Jacopo Salim e Davide Simoncini: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Adam Qualid, Andrea Civadda, Matias Giromini e Roberto Santini: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, valevole per il campionato Pulcini 2012; inoltre in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 1.1), lett. a) "limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, consentito e comunque non impedito che alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Pulcini 2012 partecipassero 12 calciatori nati nell'anno 2013 a fronte dei tre stabiliti dalla normativa vigente: Pontremolese - Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, nonché per aver consentito e comunque non impedito che i seguenti calciatori partecipassero nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Fortitudo alle seguenti gare, tutte valevoli per la categoria Primi Calci e Pulcini 2012, nonostante gli stessi non potessero prendere parte a tali incontri in quanto nati nell'anno 2011 e impiegati nella categoria Pulcini 2012, nati nell'anno 2013 e impiegati nella categoria Primi Calci 2014, nati nel 2013 ed impiegati al di sotto del limite minimo di età (6 anni), nella categoria Primi Calci 2014 e precisamente: calciatore sig. Antonio Piolanti nato nel 2013 e schierato – privo di deroga - nella categoria Primi Calci 2014 nella gara Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022 valevole per il campionato Primi Calci; calciatore sig. Nicolò Pucci nato nel 2016 e minore di sei anni schierato – privo di deroga - sotto età nelle gare: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo-Aletico Peticata del 1.11.2022, Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022 ed Aletico Peticata- Fortitudo del 20.11.2022 valevoli per il campionato Primi Calci; calciatore sig. Francesco Capici, nato nel 2011 e schierati – privi di deroga - nella categoria pulcini 2012 nelle seguenti gare: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Massimo Dhana e Davide Simoncini nati nel 2011 e schierati – privi di deroga - nella categoria pulcini 2012: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo- Aletico Peticata del 1.11.2022, Carrarese Fortitudo del 6.11.2022, Carrarese-Fortitudo del 27.11.2022, valevoli per il campionato Primi Calci

nonché gli incontri Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, e Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012 sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo, nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Madbouhi Mohamedmostapha, Bouchrit Younes, Nicolas Popoaia, Nicolò Pucci, Xu Xinle, Xu Xinpengi, Cella Talbi Karim, Jacopo Salim, Simoncini Davide, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi e attestando altresì la legittima partecipazione dei calciatori Nicolò Pucci, Antonio Piolanti, Francesco Capici, Massimo Dhana e Davide Simoncini pur non possedendo l'età richiesta e non avendo ottenuto nessuna deroga; altresì in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mauro Massa nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fortitudo in occasione quantomeno delle gare Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012;

MAURO MASSA all'epoca dei fatti soggetto non tesserato ma che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo, nelle quali sono stati indicati i nominativi dei calciatori sig. Madbouhi Mohamedmostapha, Nicolò Pucci, Pom William, Jacopo Salim, Davide Simoncini, Adam Qualid, Andrea Civadda, Matias Giromini, Roberto Santini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi e attestando altresì la legittima partecipazione dei calciatori Nicolò Pucci, Francesco Capici, Massimo Dhana e Davide Simoncini pur non possedendo l'età richiesta e non avendo ottenuto nessuna deroga; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Peticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fortitudo, pur non essendo tesserato per tale società;

A.S.D. FORTITUDO per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti

posti in essere dai sig.ri Fabrizio Marselli e Mauro Massa così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro MASSA e Fabrizio MARSELLI, in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. Fortitudo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di €475,00 (quattrocentosettantacinque/00) di ammenda, 5 (cinque) punti di penalizzazione per la categoria Primi Calci e 7 (sette) punti per la categoria Pulcini da scontarsi nei campionati di competenza per la società A.S.D. Fortitudo, di 8 (otto) mesi di inibizione per il sig. Fabrizio Marselli, in qualità di rappresentante legale e di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il sig. Massa Mauro;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 398/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PESCE, Enzo PISCITELLI, e della società A.S.D. MESSERCOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PESCE, dirigente tesserato per la società ASD Messercola all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 11.2.2023, in occasione della gara Messercola - Gricignano valevole per il Campionato di Terza Categoria, fatto ingresso nell'area spogliatoi sebbene non autorizzato in quanto non indicato nella distinta di gara, ed unitamente a tre sostenitori della ASD Messercola aver aggredito, stratonandolo per il collo, il portiere della ASD Pol. Gricignano, sig. Giuseppe Tessitore, causandogli una "contusione del rachide cervicale con ecchimosi eritema" così come refertato dal Pronto Soccorso con una prognosi di giorni sette;

ENZO PISCITELLI, dirigente tesserato per la società ASD Messercola all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 11.2.2023, in occasione della gara Messercola - Gricignano valevole per il Campionato di Terza Categoria, quale dirigente accompagnatore ufficiale inserito in distinta di gara, consentito e non impedito l'accesso nell'area spogliatoi al Sig. Antonio Pesce, soggetto non autorizzato in quanto non indicato nella predetta distinta di gara, unitamente a tre sostenitori della ASD Messercola;

ASD MESSERCOLA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Antonio Pesce ed Enzo Piscitelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PESCE ed Enzo PISCITELLI, e dal Sig. Carlo PISCITELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MESSERCOLA.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonio PESCE, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Enzo PISCITELLI, e di €

250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MESSERCOLA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Francesco PANARELLO e della società A.S.D. GESCAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PANARELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gescal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sig.ri Giordano Giovanni e Ballarò Gioele;

ASD GESCAL per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Panarello Francesco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PANARELLO, in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. GESCAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PANARELLO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GESCAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola ANTONICELLI e della società ASD GIOVENTÙ PALAGIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA ANTONICELLI, all'epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Gioventù Palagiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato provinciale Under 15 della provincia Taranto, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per il periodo tra il 6.11.2022 ed il 4.12.2022; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato provinciale Under 15 della provincia di Taranto, in occasione quantomeno delle gare ASD Gioventù Palagiano – ASD Soccer Massafra del 26.11.2022 ed ASD Gioventù Palagiano – ASD Hellas Laterza del 4.12.2022; al Sig. Cosimo Infante che all'epoca dei fatti era tesserato come dirigente ed era soggetto sprovvisto della abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Nicola ANTONICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per Nicola ANTONICELLI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GIOVENTÚ PALAGIANO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonio FAVORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FAVORE, all'epoca dei fatti dirigente e membro di fatto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente, poi, il sodalizio provvedeva a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad Euro 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad Euro 118.346,78 corrispondente all'ammanto rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale;

- con l'aggravante di cui all'art.14, comma 1 lett. o) del C.G.S., per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FAVORE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio FAVORE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo MAGGIO e Francesco CREMONA, e della società ASD FUTSAL MAZARA 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO MAGGIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Futsal Mazara 2020, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Cremona Francesco di svolgere attività agonistica per la società dallo stesso rappresentata nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva; In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia del certificato attestante l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativo al calciatore sig. Cannavo Pietro;

FRANCESCO CREMONA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Mazara 2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Futsal Mazara 2020 pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ASD FUTSAL MAZARA 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Filippo Maggio e Francesco Cremona;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CREMONA e dal Sig. Filippo MAGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL MAZARA 2020;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo MAGGIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CREMONA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL MAZARA 2020;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Francesco SETTINO, e della società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO SETTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 21.1.2023, al termine della gara *U.S. Oratori Alzanese A.S.D. - S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r.l.* valevole per il Trofeo Cassera, colpito con due pugni alla nuca il calciatore avversario sig. Luca Agostinis, facendolo cadere al suolo, per poi proseguire nella propria condotta violenta continuando a colpire il medesimo avversario con altri quattro colpi tra la testa e la schiena;

SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Francesco Settino all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SETTINO e dal Sig. Alessandro Enrico Ortelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Francesco SETTINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 404/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Giuseppe RUFFINO e della società A. POL. ACR CASTELLUCESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE RUFFINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A. Pol. ACR Castellucece, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Barberi Frandanisa Riccardo, Biundo Angelo, Di Francesca Antonio, Milia Giovanni, Platia Salvatore, Rinaldi Santo, Salerno Santo e Solaro Angelo Alberto;

A. POL. ACR CASTELLUCESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ruffino Giuseppe;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe RUFFINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A. POL. ACR CASTELLUCESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe RUFFINO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A. POL. ACR CASTELLUCESE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD POLISPORTIVA GAMBATESA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al sig. Mboob Abdoulie il quale, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Polisportiva Gambatesa, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosario Luciano Conte, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 920 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto COLO', Nicola DEGARA e Matias Gabriel OLIARI CARRO, e della società A.C. LEDRENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO COLO', all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Ledrense, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matias Gabriel Oliari Carro, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria: *A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio* del 25.9.2022, *U.S. Riva del Garda - A.C. Ledrense* del 2.10.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Pieve di Bono* del 23.10.2022, *Castelcimego - A.C. Ledrense* del 30.10.2022, *A.C. Ledrense - Molveno* del 6.11.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Tione* del 13.11.2022, *S.S. Stivo - A.C. Ledrense* del 19.11.2022, *U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense* del 12.3.2023 e *Solteri San Giorgio - A.C. Ledrense* del 26.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

NICOLA DEGARA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matias Gabriel Oliari Carro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria: *A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio* del 25.9.2022, *U.S. Riva del Garda - A.C. Ledrense* del 2.10.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Pieve di Bono* del 23.10.2022, *Castelcimego - A.C. Ledrense* del 30.10.2022, *A.C. Ledrense - Molveno* del 6.11.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Tione* del 13.11.2022, *S.S. Stivo - A.C. Ledrense* del 19.11.2022 ed *U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense* del 12.3.2023;

MATIAS GABRIEL OLIARI CARRO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per

l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: *A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio* del 25.9.2022, *U.S. Riva del Garda - A.C. Ledrense* del 2.10.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Pieve di Bono* del 23.10.2022, *Castelcimego - A.C. Ledrense* del 30.10.2022, *A.C. Ledrense - Molveno* del 6.11.2022, *A.C. Ledrense - U.S. Tione* del 13.11.2022, *S.S. Stivo - A.C. Ledrense* del 19.11.2022, *U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense* del 12.3.2023 e *Solteri San Giorgio - A.C. Ledrense* del 26.3.2023;

A.C. LEDRENSE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alberto Colò e Nicola Degara ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Matias Gabriel Oliari Carro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto COLO', Nicola DEGARA e Matias Gabriel OLIARI CARRO, e dal Sig. Claudio Sartori, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. LEDRENSE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Colò, 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Nicola DEGARA, 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Matias Gabriel OLIARI CARRO, e di 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della Stagione Sportiva 2023/2024 per la società A.C. LEDRENSE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pf 22-23 adottato nei confronti del sig. Samuel GASPERONI e della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUEL GASPERONI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2, lett. f, del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati nazionali di serie A e serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all'obbligo di depositare, entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la categoria "pulcini", avendo provveduto al tesseramento del sig. Claudio Maldini (patentino UEFA B) soltanto in data 22.11.2022;

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuel GASPERONI, in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuel GASPERONI, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per la società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pf 22-23 adottato nei confronti dei sig.ri Giuseppe FESTA e Antonio Umberto PETRAGLIA, e della società USD FC MATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE FESTA, all'epoca dei fatti, così come a tutt'oggi, soggetto non tesserato, il quale ha svolto attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società USD FC Matera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo codice e dall'art. 22 delle NOIF, per aver impedito, a causa di una colpevole disorganizzazione societaria emersa chiaramente dagli atti, di partecipare:

- alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, il sig. IACCARINO Pasquale, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi, il giorno prima della prevista partenza, aveva appreso dal dirigente COLUCCI Michele, e dal sig. Giuseppe FESTA, collaboratore non tesserato della società, che la società USD FC Matera non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l'idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno e che tanto non gli permetteva di partecipare all'evento, nonostante la sua volontà di partecipare al raduno ritenendola un'importante opportunità per la sua carriera;

- alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, MANU Denis Nana, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi era stato informato telefonicamente dal presidente PETRAGLIA, che gli aveva inviato copia della convocazione. Tuttavia, il giorno prima del raduno, apprendeva sempre dal PETRAGLIA, e dal sig. Giuseppe FESTA, collaboratore non tesserato della società, che la società non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l'idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno, nonostante la sua volontà di parteciparvi, ritenendola un'importante opportunità per la sua carriera;

ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD FC MATERA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 43 delle N.O.I.F, per aver impedito, a causa

di una colpevole disorganizzazione societaria emersa chiaramente dagli atti, di partecipare:

- alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, il sig. IACCARINO Pasquale, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi, il giorno prima della prevista partenza, aveva appreso dal dirigente COLUCCI Michele, e dal sig. Giuseppe Festa, collaboratore non tesserato della società, che la società USD FC Matera non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l' idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno e che tanto non gli permetteva di partecipare all'evento, nonostante la sua volontà di partecipare al raduno ritenendola un'importante opportunità per la sua carriera;

- alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, MANU Denis Nana, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi era stato informato telefonicamente dal presidente PETRAGLIA, che gli aveva inviato copia della convocazione. Tuttavia, il giorno prima del raduno, apprendeva sempre dal PETRAGLIA, e dal sig. Giuseppe Festa, collaboratore non tesserato della società, che la società non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l' idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno, nonostante la sua volontà di parteciparvi, ritenendola un'importante opportunità per la sua carriera;

USD FC MATERA, per responsabilità sia diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Antonio Umberto Petraglia, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del sig. Giuseppe Festa, soggetto non tesserato ma che ha agito nell'interesse della società ex art. 2, comma, 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FESTA e dal Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FC MATERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FESTA, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD FC MATERA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 589 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Giuseppe FERRARELLO, e della società ASD GANGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE FERRARELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gangi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Duca Andrea, Failla Agostino, Serio Mario, Viscuso Carmelo e Bevacqua Antonio;

ASD GANGI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Ferrarello Giuseppe;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FERRARELLO e dal Sig. Antonio Carmisano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GANGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe FERRARELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GANGI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 410/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 365 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe BASILE, Fabrizio LUCCHESI, e della società ASD MONTEROSI TUSCIA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BASILE, all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di responsabile giovanile della ASD Monterosi Tuscia FC, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC, per aver consentito e permesso ai Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 94 delle NOIF FIGC, per aver richiesto ai genitori dei sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, e dai medesimi ottenuto, una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata a favore di una sua società, la Sport Service Management Group S.r.l.s., per l'attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi;

FABRIZIO LUCCHESI, all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di direttore generale della ASD Monterosi Tuscia FC, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC, per aver consentito e permesso, e comunque non controllato e/o evitato, ai Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 94, delle

NOIF FIGC, per aver consentito, e comunque non vigilato, la richiesta del Sig. Giuseppe Basile, fatta ai genitori dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, di una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata poi in favore di una società dello stesso Basile ovvero la Sport Service Management Group S.r.l.s., per l'attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi;

ASD MONTEROSI TUSCIA FC, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6 co.2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giuseppe Basile e Fabrizio Lucchesi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe BASILE e Fabrizio LUCCHESI e del Sig. Salvatore AMATO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTEROSI TUSCIA FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BASILE, di 15 (quindici) giorni di inibizione interamente commutati in ammenda di € 1.000 per il Sig. Fabrizio LUCCHESI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società ASD MONTEROSI TUSCIA FC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina